

RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI**TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PUNTUALE****1. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard**

Ai sensi dell'art. 15 c. 8 del regolamento, il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo del rifiuto secco non riciclabile misurato è calcolato sulla base di un contenitore fittizio, i conferimenti variano come segue:

- sono pari agli svuotamenti minimi deliberati per il contenitore con volumetria da 120 litri per le utenze non domestiche.

2. Uso stagionale o non continuativo

Ai sensi degli articoli:

- art. 20 c. 1 del regolamento: Per le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, purché utilizzate fino a un massimo di centottantatre (183) giorni nel corso dell'anno solare
- art. 21 c. 2 del regolamento: Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni

È riconosciuta, previa richiesta dell'interessato, una riduzione del 30% della quota fissa – quota variabile – metodo normalizzato, la quota variabile puntuale secco è commisurata ai conferimenti minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

3. Riduzioni per compostaggio – utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 20 c. 3 del regolamento, alle utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 20% della quota variabile – metodo normalizzato.

4. Agevolazione per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari

Ai sensi dell'art. 20 c. 4 e c. 5 del regolamento, alle utenze domestiche residenti è riconosciuta automaticamente l'agevolazione relativa all'utilizzo di pannolini pediatrici sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale e alle utenze domestiche residenti è riconosciuta su richiesta dell'utente l'agevolazione relativa all'utilizzo di presidi medico-sanitari a seguito di specifica richiesta come di seguito specificato:

- La quota variabile puntuale secco è calcolata tenendo conto solo dei conferimenti ulteriori rispetto alla franchigia di 20 conferimenti, fermo restando gli svuotamenti minimi;

oppure

- Viene consegnata la chiave per l'utilizzo dei bidoni stradali per la raccolta pannolini.

5. Ulteriori riduzioni

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento, si approvano le seguenti riduzioni:

- **Riduzione 4 o più figli:** riduzione del 30% della quota fissa – quota variabile – metodo normalizzato per abitazioni occupate esclusivamente da nuclei familiari con 4 o più figli di età inferiore a 26 anni. La riduzione viene applicata su domanda dell'utente e vale fino al mantenersi delle condizioni oggettive considerate, da verificare periodicamente dallo sportello utenza del gestore presso il Comune.
- **Riduzione ultra65 - Reddito ISEE inf. Euro 12.000:** riduzione del 30% della quota fissa – quota variabile – metodo normalizzato per abitazioni occupate esclusivamente da ultrasessantacinquenni con un reddito ISEE inferiore ad € 12.000,00. La riduzione viene applicata su domanda dell'utente da presentare annualmente allo sportello utenza del Gestore.
- **Riduzione capofamiglia ultra65 unico percettore di reddito- Reddito ISEE inf. Euro 12.000:** riduzione del 30% della quota fissa – quota variabile – metodo normalizzato per abitazioni con capofamiglia ultrasessantacinquenne unico percettore di reddito, con un reddito ISEE inferiore ad € 12.000,00. Ai fini della riduzione, non si considera reddito la pensione di invalidità, percepita da altri componenti del nucleo familiare ed il reddito percepito da eventuale badante. La riduzione viene applicata su domanda dell'utente allo sportello utenza del Gestore.
- **Riduzione ultra65 - unico occupante:** riduzione del 30% della quota fissa – quota variabile – metodo normalizzato alle abitazioni con un unico occupante limitatamente ai soggetti con oltre 65 anni. La riduzione viene applicata d'ufficio, e vale fino al mantenersi delle condizioni oggettive considerate, da verificare periodicamente dallo sportello utenza del Gestore; la riduzione è applicata dall'anno successivo a quello di compimento del 65° anno di età.

La relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.